



GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE (Whistleblowing)

Rev. 0 del 03/07/23 Prima emissione.

Pagine 7

REDATTO DA:

C. LAZZARINI

03/07/23

VERIFICATO DA:

C. RUGGERI

03/07/23

APPROVATO DA:

R. CERIAI

10/07/23

INDICE GENERALE

1	SCOPO
2	CAMPO DI APPLICAZIONE
3	RIFERIMENTI
4	DEFINIZIONI E ACRONIMI
5	ATTIVITÀ
6	RESPONSABILITÀ E TUTELE
All.	ALLEGATI

1 SCOPO

Scopo del presente documento è quello di disciplinare il processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni di condotte illecite, provenienti da coloro che intendono mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni subite in ragione della segnalazione.

2 CAMPO DI APPLICAZIONE

In base alla legge 30 novembre 2017 n. 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico privato” ed al D.Lgs. 10/03/2023 n. 24, può effettuare le segnalazioni:

- il lavoratore subordinato che presta attività lavorativa in OMR S.p.A.;
- il lavoratore autonomo che svolge la propria attività lavorativa presso la OMR S.p.A.;
- il libero professionista o consulente che presta la propria attività presso la OMR S.p.A.;
- il volontario e tirocinante, retribuito o non retribuito, che presta la propria attività presso la OMR S.p.A.;
- l’azionista (persona fisica) di OMR S.p.A.;
- la persona con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso la OMR S.p.A.;
- il collaboratore e consulente esterne nonché il lavoratore ed il collaboratore delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della OMR S.p.A.

3 RIFERIMENTI

Le indicazioni fornite nei successivi paragrafi sono state elaborate sulla base della seguente documentazione legislativa di riferimento:

- D.Lgs. n. 231 del 08/06/2001 e s.m.i. che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300.
- TFUE del 13/12/2007 e s.m.i. che organizza il funzionamento dell’Unione Europea e determina i settori, la delimitazione e le modalità d’esercizio delle sue competenze.
- Regolamento (UE) 2016/679, sulla protezione dei dati, del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016.
- Legge 30 novembre 2017 n. 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.
- D.Lgs. n. 24 del 10/03/2023 che disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della società di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato e al fine di garantire veridicità e correttezza di tutte le attività poste in essere.

4 DEFINIZIONI E ACRONIMI

4.1 DEFINIZIONI

- **«segnalazione» o «segnalare»:** la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni.
- **«segnalazione interna»:** la comunicazione scritta o orale delle informazioni sulle violazioni presentata tramite il canale di segnalazione interno come di seguito specificato.
- **«segnalazione esterna»:** la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di ANAC.
- **«divulgazione pubblica» o «divulgare pubblicamente»:** rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.
- **«persona segnalante»:** la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo.
- **«facilitatore»:** una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.
- **«contesto lavorativo»:** le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell’ambito dei rapporti di un rapporto lavorativo, attraverso il quale, indipendentemente dalla natura di tale attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all’autorità giudiziaria.
- **«persona coinvolta»:** la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.
- **«ritorsione»:** qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

4.2 ACRONOMI

SIGLA	PER ESTESO
ANAC	Autorità nazionale anticorruzione
GDPR	General data protection regulation (RGPD è il corrispondente italiano)
MOG	Modello di Organizzazione e di Gestione (ex D.Lgs. 231/01)
O.d.V.	Organismo di Vigilanza (organo aziendale che ha la funzione di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello 231)
TFUE	Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea
UE	Unione Europea

5 ATTIVITÀ

5.1 MODALITÀ E CANALE DI SEGNALAZIONE

Il "whistleblowing" è la segnalazione di reati e di irregolarità che si verificano sui luoghi di lavoro, da parte di un segnalante.

La segnalazione deve riportare le seguenti informazioni:

- Generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'organizzazione.
- Una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione.
- Circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi.
- Altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati.
- L'indicazione di altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione.
- L'indicazione di documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti.
- Ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

La segnalazione, fondata su elementi di fatto precisi e concordanti, di cui si è venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, deve essere inviata ai soggetti che la prenderanno in esame, con le seguenti modalità:

- **con canali di segnalazione interna**
 - in forma scritta, tramite raccomandata 1 con avviso di ricevimento e prova di consegna, da inviare, con la dicitura "IN VIA RISERVATA" al Presidente dell'O.d.V. di OMR S.p.A.- Avv. Cristiana Lazzarini - Via G. Spiller n. 22, 46100 Mantova;
 - in forma orale, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole da richiedere, a cura della persona segnalante, tramite raccomandata 1 con avviso di ricevimento e prova di consegna da inviare con la dicitura "IN VIA RISERVATA" al Presidente dell'O.d.V. di OMR S.p.A.- Avv. Cristiana Lazzarini - Via G. Spiller n. 22, 46100 Mantova.
- **con canali di segnalazione esterna**
 - in forma scritta tramite la piattaforma informatica a ciò deputata reperibile sul sito dell'ANAC;
 - in forma orale:
 - attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale;
 - mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole su richiesta della persona segnalante;
- **con divulgazione pubblica**
 - attraverso la stampa;
 - attraverso la televisione o la radio;
 - tramite internet o altri mezzi informatici;
 - tramite social network.

La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso da quello competente ed individuato viene trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

5.2 PRESUPPOSTI E CONDIZIONI PER EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE INTERNA

Possono essere oggetto di segnalazione interna:

- le violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della società OMR S.p.A.;
- gli illeciti amministrativi, civili, penali, tributari e contabili;
- le condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- la violazione del MOG previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 e di quello vigente in OMR S.p.A.;
- le violazioni del diritto nazionale o dell'UE:
 - in particolare, si tratta di illeciti relativi ai seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente e della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE (art. 2, c. 1, lett. a) n. 4);
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, par. 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società (art. 2, c. 1, lett. a) n. 5);
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti. In tale ambito vanno ricondotte, ad esempio, le pratiche abusive quali definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea.

N.B.: NON possono essere oggetto di segnalazione le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

5.3 PRESUPPOSTI E CONDIZIONI PER EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE ESTERNA

Ferma restando la preferenza per il canale interno, è possibile effettuare una segnalazione anche attraverso un canale esterno.

L'ANAC è competente ad attivare e gestire detto canale che garantisca, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. L'accesso a tale canale, tuttavia, è consentito solo al ricorrere di determinate condizioni.

In particolare, la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna **solo se**, al momento della sua presentazione:

- il canale interno pur essendo obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal decreto con riferimento ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni interne che devono essere in grado di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti tutelati;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito da parte del soggetto designato;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere ragionevolmente sulla base di circostanze concrete allegare ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, che, se effettuasse una segnalazione interna non sarebbe dato efficace seguito;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

L'attivazione e la gestione di tale canale sono affidate ad ANAC.

5.4 PRESUPPOSTI E CONDIZIONI PER EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE PUBBLICA

La persona segnalante può effettuare una segnalazione pubblica **solo se**, al momento della sua presentazione sussistono i seguenti requisiti:

- ad una segnalazione interna, a cui la società non ha dato riscontro in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione nei termini previsti (tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione), ha fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento);
- la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna all'ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento);
- la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto, ritiene che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto ritiene che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito perché, ad esempio, teme che possano essere occultate o distrutte prove oppure che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Nella divulgazione pubblica, ove il soggetto riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal decreto per il whistleblower. Laddove, invece, divulghi violazioni utilizzando, ad esempio, uno pseudonimo o un nickname, che comunque non ne consente l'identificazione, ANAC tratterà la divulgazione alla stregua di una segnalazione anonima e avrà cura di registrarla, ai fini della conservazione, per garantire al divulgatore, in caso di disvelamento successivo dell'identità dello stesso, le tutele previste se ha comunicato ritorsioni.

5.5 GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

Acquisita la segnalazione l'O.d.V., entro sette giorni dalla data di ricezione, rilascia alla persona segnalante l'avviso di ricevimento o comunque la prova di aver ricevuto la segnalazione stessa.

Successivamente procede ad effettuare una prima attività di verifica della segnalazione ricevuta volta a valutare l'ammissibilità e la fondatezza della stessa.

Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, quale segnalazione di whistleblowing, l'O.d.V. avvia l'istruttoria interna sui fatti e sulle condotte segnalate.

A tal fine, l'O.d.V. mantiene con la persona segnalante le interlocuzioni chiedendo allo stesso, oralmente o per iscritto, chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori.

Ove necessario, può anche acquisire atti e documenti dagli uffici della società OMR S.p.A., avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone, tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato.

In ogni caso, ove sia necessario coinvolgere negli accertamenti altri soggetti che abbiano conoscenza dei fatti segnalati, interni o esterni alla società OMR S.p.A., l'O.d.V. non trasmette la segnalazione a tali soggetti, ma solo gli esiti delle verifiche eventualmente condotte e, se del caso, estratti accuratamente anonimizzati della segnalazione, prestando la massima attenzione per evitare che dalle informazioni e dai fatti descritti si possa risalire all'identità del segnalante.

All'esito dell'istruttoria, l'O.d.V., entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione, fornisce un riscontro alla segnalazione, dando conto delle misure previste o adottate o da adottare per dare seguito alla segnalazione e dei motivi della scelta effettuata.

Per garantire la gestione e la tracciabilità delle attività svolte l'O.d.V. assicura la conservazione delle segnalazioni e di tutta la correlata documentazione di supporto per un periodo di cinque anni dalla ricezione e, comunque, sino alla definizione dei procedimenti avviati dagli uffici o dagli Enti destinatari della segnalazione, avendo cura che i dati identificativi del segnalante siano conservati separatamente da ogni altro dato.

6

RESPONSABILITÀ E TUTELE

6.1 RESPONSABILITÀ

In assenza di determinate condizioni, circa la rivelazione e la diffusione di alcune categorie di informazioni, sono previste conseguenze per la persona segnalante in termini di responsabilità penale, civile, amministrativa.

Le limitazioni di responsabilità sussistono solo in presenza di due condizioni:

- che al momento della rivelazione o diffusione vi siano **fondati motivi** per ritenere che le informazioni siano necessarie per far scoprire la violazione. La persona segnalante, quindi, deve ragionevolmente ritenere, e non in base a semplici illazioni, che quelle informazioni debbano svelarsi perché indispensabili per far emergere la violazione, ad esclusione di quelle superflue e non per ulteriori e diverse ragioni;
- che la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia sia stata effettuata **nel rispetto delle condizioni previste dal D.Lgs. n. 24/2023** per beneficiare delle tutele.

6.2 TUTELE

Il sistema di protezione previsto dal D.Lgs. n. 24/2023 si compone dei seguenti tipi di tutela:

- riservatezza del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione;
- da eventuali misure ritorsive adottate dall'ente in ragione della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata e le condizioni per la sua applicazione;
- limitazione delle responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni.

Tutela della riservatezza

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente l'identità, **non possono essere rivelate senza il consenso espresso della stessa persona segnalante** a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità;

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante, del segnalato, del facilitatore e delle persone menzionate o coinvolte nella segnalazione, è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p.; la segnalazione è sottratta al diritto di accesso agli atti amministrativi; la segnalazione è gestita nel pieno rispetto della normativa sulla privacy (GDPR 2016/679).

Tutela da eventuali ritorsioni

Il decreto prevede, a tutela del whistleblower, il divieto di ritorsione definita come “qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto”.

Il Decreto elenca talune fattispecie di misure ritorsive vietate se ricondotte alla segnalazione del whistleblower:

- a) licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- b) retrocessione di grado o mancata promozione;
- c) mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
- d) sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) note di demerito o referenze negative;
- f) adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- h) discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
- i) mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Per godere della protezione devono sussistere le seguenti condizioni:

- i segnalanti o denunciati devono ragionevolmente credere, anche alla luce delle circostanze del caso concreto e dei dati disponibili al momento della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate siano veritiere. Non sono sufficienti invece semplici supposizioni o voci di corridoio così come notizie di pubblico dominio;
- deve esserci uno stretto collegamento tra la segnalazione, la divulgazione pubblica e la denuncia e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito direttamente o indirettamente, dalla persona segnalante o denunciate, affinché questi siano considerati una ritorsione e, di conseguenza, il soggetto possa beneficiare di protezione.

AII.

MODULISTICA

Documento	Descrizione	Luogo di archiviazione
T-HRE-10	Segnalazione di condotte illecite (Whistleblowing)	\\omrspa.local\DFS\AreaPubblica\ISO-TS\1-DOCUMENTAZIONE QMS\1.0 - IATF 16949\3.0 - ISTRUZIONI - II_HRE_HUMAN RESOURCE



**SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE
(Whistleblowing)**

Modulo: T-HRE-10
 Revisione: 0
 Causale: Emissione
 Data: 03/07/2023

DATI DEL SEGNALANTE che intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele di cui al D.Lgs. del 10/03/2023 n. 24

Nome: _____

Cognome: _____

Ruolo / Funzione: _____

Telefono (per eventuali ulteriori contatti): _____

E-Mail (per eventuali ulteriori contatti): _____

MODALITÀ DI SEGNALAZIONE CANALE INTERNO (barrare una casella)

in forma scritta, tramite raccomandata 1 con avviso di ricevimento e prova di consegna, da inviare, con la dicitura "IN VIA RISERVATA" al Presidente dell'O.d.V. di OMR S.p.A.- Avv. Cristiana Lazzarini - Via G. Spiller n. 22, 46100 Mantova

in forma orale, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole da richiedere, a cura della persona segnalante, tramite raccomandata 1 con avviso di ricevimento e prova di consegna da inviare con la dicitura "IN VIA RISERVATA" al Presidente dell'O.d.V. di OMR S.p.A.- Avv. Cristiana Lazzarini - Via G. Spiller n. 22, 46100 Mantova

MODALITÀ DI SEGNALAZIONE CANALE ESTERNO - ANAC (barrare una casella)

in forma scritta, tramite piattaforma informatica

in forma orale, mediante telefono-messaggio

in forma orale, mediante un incontro diretto

motivazione scelta forma _____

MODALITÀ DI SEGNALAZIONE DIVULGAZIONE PUBBLICA (barrare una casella)

supporto stampa

supporto televisione o radio

tramite internet/social network o altri mezzi informatici

motivazione scelta forma _____

OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

1	Illeciti amministrativi, civili, penali, tributari e contabili.	<input type="checkbox"/>
2	Condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n.231/01 o violazione del modello di organizzazione e gestione.	<input type="checkbox"/>
3	Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti del diritto nazionale o dell'UE: in particolare, si tratta di illeciti relativi ai seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente e della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.	<input type="checkbox"/>
4	Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'art. 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.	<input type="checkbox"/>
5	Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'art. 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto con la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società.	<input type="checkbox"/>
6	Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti.	<input type="checkbox"/>

ALTRE INFORMAZIONI DELLA SEGNALAZIONE

- luogo ove si è svolto il fatto, data e possibilmente orari

- persone coinvolte (*dirigenti, responsabili, lavoratori OMR e/o persone terze private o pubbliche*) - (nome e cognome)

- aziende coinvolte (*private o pubbliche*) - (ragione sociale e sede legale)

- eventuale/i testimone/i del fatto - (nome e cognome)



SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE
(Whistleblowing)

Modulo: T-HRE-10
Revisione: 0
Causale: Emissione
Data: 03/07/2023

ALTRE INFORMAZIONI DELLA SEGNALAZIONE

- descrizione sintetica dei fatti:

- modalità con cui è venuto a conoscenza del fatto:

- eventuale ammontare del pagamento o altre utilità/beneficio:

- circostanze oggettive di eventuale violenza o minaccia:

- motivazione dell'illecito (*barrare una o più caselle*):

è penalmente rilevante

viola la Politica aziendale, il Codice Etico o altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare

arreca un danno patrimoniale alla OMR S.p.A.

arreca un danno di immagine alla OMR S.p.A.

viola le norme ambientali e di sicurezza sul lavoro

costituisce un caso di mala-gestione delle risorse

comporta una discriminazione nei confronti del segnalante

altro, specificare _____

N.B.: allegare eventuale documentazione a corredo della presente segnalazione.

Data _____

Firma del Segnalante _____

Informativa ai sensi dell'art. 13 del "GDPR"

OMR S.p.A. con sede in Remedello (BS), via Caravaggio 3, titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del G.D.P.R. rende noto che i Suoi dati personali acquisiti mediante la presente segnalazione saranno trattati esclusivamente per finalità connesse al rispetto degli obblighi derivanti dal D.Lgs. 231/01, nonché utilizzati, ed in seguito conservati, prevalentemente in forma cartacea. Riconosciuta la legittimità anche di segnalazioni "anonime", il conferimento dei Suoi dati appare facoltativo ed un Suo rifiuto in tal senso non comporterà nessuna conseguenza circa la validità dell'operato dell'Organismo di Vigilanza di OMR (di qui in avanti O.d.V.). Il segnalatore resta, in ogni caso, personalmente responsabile dell'eventuale contenuto diffamatorio delle proprie comunicazioni e OMR, mediante il proprio O.d.V. si riserva il diritto di non prendere in considerazione le segnalazioni prodotte in evidente "malafede". OMR ricorda, inoltre, che i dati da Lei forniti devono essere pertinenti rispetto alle finalità della segnalazione, cosicché l'O.d.V. sarà libero di non dare seguito alle segnalazioni riguardanti condotte o soggetti estranei agli obblighi derivanti dal D.Lgs. 231/01. Salvo l'espletamento di obblighi derivanti dalla legge, i dati personali da Lei forniti non avranno alcun ambito di comunicazione e diffusione. Secondo i termini, le modalità e nei limiti di applicabilità stabiliti dalla normativa vigente, è possibile conoscere i propri dati ed esercitare i diversi diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del "GDPR" relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione, limitazione del trattamento, opposizione, etc.). Per l'esercizio dei succitati diritti, Lei potrà rivolgersi direttamente all'O.d.V., soggetto autorizzato al trattamento dei dati designato dal Titolare tramite casella di posta elettronica odv@omrspa.com.